



COMUNE DI PALAGIANO

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri di Consiglio Comunale)

N. 10 Del reg.	OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.
Data 31.01.2017	

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno (31) **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** alle ore 12.30 nella Civica Residenza.

Il Commissario STRAORDINARIO per la provvisoria gestione dell'Ente, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, con poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, giusto Decreto Prefettizio n. 26673/2016;

Assistito dal Segretario Comunale D.ssa Francesca PERRONE

Assunti i poteri di Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla materia indicata in oggetto, su proposta del responsabile del Servizio interessato che ha curato l'istruttoria della pratica.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

- Il Responsabile del servizio interessato, dott.ssa Marianna SCALERA per quanto concerne la regolarità tecnica: **Si esprime parere di regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 26: FAVOREVOLE.**
- Il Responsabile del servizio interessato, dott.ssa Marianna SCALERA per quanto concerne la regolarità contabile: **Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 26: FAVOREVOLE.**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri consiglio comunale**

Premesso decreto prefettizio n.26673 del 16/6/16 di nomina del Dott.Lastella Michele quale commissario per la gestione provvisoria dell'Ente,

Premesso che:

- l'art. 6-ter – "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata [indicare l'opzione scelta]: a) delle sole entrate tributarie; b) oppure di tutte le entrate, anche tributarie; c) oppure delle sole entrate a titolo di....., non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016 [oppure indicare altro più ristretto periodo].

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.1 del 26/01/17, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott. ssa Marianna Scalera;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, dott. ssa Marianna Scalera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. ssa Marianna Scalera, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

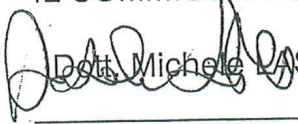
DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
4. di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata

Approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE


Dott. Michele CASTELLA


dott.ssa Francesca PERRONE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☒ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 9/02/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs.267 del 18/08/2000)

Dalla residenza municipale li 9/02/2017



IL SEGRETARIO GENERALE
* D.ssa Francesca PERRONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

☐ Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs.267/2000);

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4 D. Lgs.267/00);

Dalla residenza municipale li 09/02/2017



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Francesca PERRONE

**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della
notifica di ingiunzioni di pagamento**

Comune di PALAGIANO (TA)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	4
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e *al concessionario*, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo apposita istanza entro il **2 maggio 2017, a pena di decadenza**;

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune, o *il concessionario*, mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune, o *il concessionario*, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, o *il concessionario*, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art.1284 del codice civile con maturazione giornaliera;

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, *o dal concessionario*, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai

sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune, *o il concessionario*, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.